

Deliberazione n. 15 del 19/07/2012

**OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA DI C.D. GARA A DOPPIO OGGETTO RELATIVA ALLE SOCIETA' AMIAT S.P.A. E TRM S.P.A. APPROVAZIONE.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- L'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modifiche in Legge 14/09/2011 n. 148, ha riformato la materia dei servizi pubblici locali adeguandola al referendum popolare dello scorso giugno 2011 e alla normativa dell'Unione europea.
- I commi 1, 2 e 3 della suddetta disposizione prevedono *"1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'.*  
*2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.*
- *3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*
- Con propria deliberazione n. 8 del 12/6/2012 è stato approvato lo schema di delibera quadro e relativa verifica istruttoria, che verifica l'impossibilità di realizzare una gestione concorrenziale del servizio pubblico locale di smaltimento, demandando l'adozione della delibera quadro all'Assemblea di ATO in seguito al parere dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- Con nota prot. n. 0044391 del 9/7/2012 è pervenuto il parere positivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- Il comma 8 della sopra citata disposizione prevede *"8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti."*

#### CONSEDERATO CHE

- Attualmente la gestione del termovalorizzatore del Gerbido e relativo servizio di smaltimento è affidata direttamente da parte di ATO-R a TRM S.p.A. quale gestione in house, società partecipata al 100% da enti pubblici e locali (di cui al 96,03605% dal Comune di Torino)
- Il comma 32 del citato art. 4 prevede "...il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
  - a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012....
  - c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio"

VISTA la delibera quadro adottata da Consiglio Comunale di Torino in qualità di Consorzio di Bacino 18 dell'11 giugno 2012 (mecc. 01917/064), il quale ritiene, con riferimento alla procedura da espletare per dare attuazione all'art. 4 citato relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali della filiera ambientale di propria competenza, di procedere alla scelta di un socio privato operativo industriale mediante la c.d. gara a doppio oggetto, ai sensi del comma 12 della disposizione citata, che abbia ad oggetto la qualità di socio (con partecipazione non inferiore al 40 per cento) e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Inoltre, la Città, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 ritiene opportuno, al fine di valorizzare le proprie società AMIAT spa e TRM spa, procedere con unica gara a doppio oggetto per individuare il socio operativo di entrambe le società, rispettivamente per:

- il servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché per tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali, compreso il servizio relativo alla viabilità invernale sull'intero territorio di competenza della Città di Torino;
- la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali.

CONSIDERATO CHE la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali, è materia di affidamento di competenza di ATO-R, come tale l'eventuale relativa gara a doppio oggetto dovrà essere svolta congiuntamente dal Comune di Torino, quale socio di maggioranza di TRM spa titolato a cederne le quote, e da ATO-R quale ente affidante del servizio e titolare del rapporto contrattuale dal medesimo oggetto già in essere con la società TRM spa.

RITENUTO pertanto di:

- aderire alla scelta del Comune di Torino di effettuare, nell'ambito delle previsioni dell'art. 4 citato, la cd gara a doppio oggetto e di individuare un unico socio privato operativo industriale per entrambe le proprie società AMIAT spa e TRM spa, il che risponde pienamente ai principi del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed all'obiettivo di tendere ad una gestione unitaria del sistema.
- condividere la necessità di procedere ad effettuare la suddetta gara a doppio oggetto congiuntamente al Comune di Torino, esclusivamente con riferimento al servizio di propria competenza di gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali, oggi affidato alla TRM spa interamente pubblica.

VISTO, pertanto, lo schema di Accordo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle società AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A." tra ATO-R, Città di Torino e FCT Holding srl, ovvero la Finanziaria della Città di Torino che detiene il 100% delle quote di AMIAT, e ritenuto di approvarlo ai fini di quanto sopra e per quanto di propria competenza, per la presentazione all'Assemblea.

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", il

quale consente alle amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

DATO ATTO dell'urgenza dovuta alla scadenza degli affidamenti in house di cui all'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 ed s.m.i.

PRESO ATTO CHE tale schema di accordo prevede:

- che tutte le spese della procedura di gara ivi previste siano suddivise tra FCT Holding srl e ATO- R nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.
- la costituzione di un Ufficio Comune per lo svolgimento delle attività preparatorie e di supporto alla gara
- che la funzione di stazione appaltante della procedura di gara in oggetto sarà svolta dal Comune di Torino

VISTO l'art. 13 dello Statuto di ATO-R che individua gli atti di competenza dell'Assemblea

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Magala Antonio		X
Vico Luigi		X

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

1. Di approvare per quanto di propria competenza e per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della presentazione all'Assemblea, lo schema di Accordo tra ATO-R, Comune di Torino e FCT Holding srl, denominato "Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle società AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A. Approvazione", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare a successivo atto del Segretario l'impegno della relativa spesa a carico dell'ente.
3. Di individuare la dott.ssa Federica Canuto quale componente dell'Ufficio Comune in rappresentanza di ATO-R.

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Mauro PENASSO

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Federica CANUTO

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA DI C.D. GARA A DOPPIO OGGETTO RELATIVA ALLE SOCIETÀ AMIAT S.P.A. E TRM S.P.A-**

TRA

IL COMUNE DI TORINO

E

FCT Holding srl

E

L'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (di seguito, anche, ATO-R), nella persona di Paolo Foietta, nella sua qualità di Presidente, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Pio VII, 9.

(di seguito, anche, congiuntamente le Parti, e ciascuna di esse una Parte).

PREMESSO CHE

- La Città di Torino con deliberazione del 23 novembre 2011 (mecc. 1105226/064) avente ad oggetto il "Riordino del Gruppo Conglomerato Città di Torino Programmazione Economico-Finanziaria 2011-2012", approvava l'accentramento in un unico soggetto delle partecipazioni possedute dal Comune di Torino, tra cui "AMIAT S.p.A.", al fine di procedere alla valorizzazione delle partecipazioni medesime.
- In attuazione al predetto provvedimento del Consiglio Comunale, in data 29 dicembre 2011 con un primo atto (Rep. 23899) a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino, il Socio Unico Comune di Torino, in sede di assemblea della "FCT S.r.l.", approvava:
  - A) l'adozione del nuovo statuto sociale e la modifica della denominazione in "F.C.T. HOLDING S.R.L.", a capitale pubblico incedibile 100% Città di Torino, con ampliamento dell'oggetto sociale per adeguarlo alla effettiva attività svolta e da svolgere;
  - B) l'aumento del capitale sociale di F.C.T., a pagamento, mediante conferimento di azioni, tra le altre, di AMIAT S.p.A. secondo la stima risultante da apposite perizie predisposte ed asseverate dal perito dott. Andrea De Luca;
  - C) cessione dal Comune di Torino a F.C.T. S.r.l. di una quota di partecipazione pari al 40% di "AMIAT S.p.A." ad un prezzo determinabile da pagarsi - sulla base degli addendi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1108201/064) - entro e non oltre il 31.12.2012 e, comunque, non inferiore ad Euro 18.625.278,60 per le azioni AMIAT S.p.A.
- Con riferimento alle azioni di TRM, non essendo pervenuto alla data del 29 dicembre 2011 il consenso delle Banche finanziatrici in conformità a quanto previsto dall'art. 18.3.1 lettera (x) del contratto di finanziamento in essere tra la società TRM S.p.A. e gli Istituti di Credito, e pertanto non essendosi proceduto alle modifiche statutarie alla stessa data, il socio Comune di

Torino non ha dato luogo né al conferimento in sede di assemblea di cui al predetto atto a rogito Notaio Ganelli (Rep. 23899), né alla cessione del 40% delle azioni di TRM nell'atto notarile sopra citato (Rep.23900).

- Pertanto, in esito ai conferimenti ed alle cessioni sopra descritti, FCT Holding S.r.l. è ad oggi titolare del 100% delle azioni AMIAT, mentre le azioni di TRM sono ancora detenute dalla Città per la quota pari al 96,03605%;
- la Holding stessa costituisce lo strumento orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale ed il mezzo per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) e per organizzare le partecipate degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico;
- ATO-R è l'autorità, costituita ai sensi della L.R. 24 ottobre 2002 n. 24, di governo e controllo sul sistema di gestione dei rifiuti dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino. Tra le competenze di ATO-R vi sono: l'organizzazione del sistema impiantistico di smaltimento dell'ambito, gli affidamenti delle gestioni degli impianti presenti sul territorio e dei relativi servizi di smaltimento, la stipulazione dei Contratti di Servizio ai sensi della normativa vigente, la determinazione dei flussi dei rifiuti a tali impianti, la determinazione delle relative tariffe di smaltimento. In qualità di Autorità di settore spetta ad ATO-R l'esercizio dei poteri di controllo sugli impianti sia in attività che dopo la chiusura e di vigilanza sui soggetti gestori, anche finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia, per tutelare i cittadini quali utenti finali di un servizio che deve essere il più possibile efficace, efficiente ed economico.

#### CONSIDERATO CHE

- Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, sono chiamate ad adeguare gli attuali affidamenti in essere relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla nuova disciplina delineata dall'art. 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e s.m.i..
- Attualmente la gestione del termovalorizzatore è affidata *in house* da parte di ATO-R a TRM S.p.A., partecipata al 96,03605% dal Comune di Torino; mentre il servizio di igiene urbana della Città di Torino è affidato *in house* da parte del Consorzio di Bacino 18-Città di Torino ad AMIAT S.p.A., partecipata al 10% da FCT Holding S.r.l.

#### VISTI

- Il parere favorevole dell'antitrust sulle deliberazioni quadro inviate rispettivamente dal Comune di Torino e dall'ATO-R
- Il comma 8 dell'art. 4 citato il quale prevede: “*Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il*

*conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.”*

VALUTATO di procedere ad effettuare, nell'ambito delle rispettive competenze, la c.d. gara a doppio oggetto unica con riferimento alla società TRM S.p.A. ed alla società AMIAT S.p.A.

RITENUTO pertanto necessario procedere all'esercizio coordinato di funzioni tra amministrazioni pubbliche (rispettivamente Comune di Torino, anche mediante FCT Holding srl a capitale pubblico incedibile 100% Città di Torino, ed ATO- R) ai fini della procedura di gara di cui sopra precisando che i rapporti Comune di Torino ATOR attengono alla procedura relativa alla società TRM S.p.A.

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, il quale consente alle amministrazioni pubbliche di “*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”.

DATO ATTO dell'urgenza dovuta alla scadenza degli affidamenti in house di cui all'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 ed s.m.i.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti convengono quanto segue

### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

### Art. 2 – Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono svolgere in collaborazione e congiuntamente la procedura di gara c.d. a doppio oggetto per la cessione delle quote societarie di TRM S.p.A. e per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e strumentali comprensivo degli specifici compiti connessi alla gestione del servizio.

La procedura di gara che le Parti intendono realizzare, deve svolgersi ai sensi dell'art. 4 del D. L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 30 del Codice degli Appalti Pubblici.

#### Art. 3 – Strumenti e procedure

Fatte salve le competenze proprie del Comune di Torino, anche in qualità di Consorzio di bacino 18, di FCT Holding srl e di ATO-R, le Parti costituiscono un Ufficio Comune per lo svolgimento delle attività preparatorie e di supporto alla gara.

Il bando di gara, il capitolato e tutti gli atti di gara conseguenti, tra i quali la nomina della commissione giudicatrice, vengono approvati d'intesa dai rispettivi organi del Comune di Torino, di FCT Holding srl e di ATO-R.

L'aggiudicazione provvisoria viene proposta dal Comune di Torino, quale stazione appaltante, il quale emette il provvedimento di aggiudicazione definitiva d'intesa con ATO-R.

#### Art. 4 – Spese della procedura

Tutte le spese della procedura di gara oggetto della presente convenzione sono suddivise tra FCT Holding srl e ATO-R nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

#### Art. 5 – Patto di riservatezza

Comune di Torino, di FCT Holding srl e ATO-R, previo obbligo di riservatezza, hanno reciproco diritto di accesso a tutti gli atti e documenti in loro possesso inerenti la procedura di gara oggetto della presente convenzione.

#### Art. 6 – Registrazione

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese di stipulazione, bollo e registrazione relative al presente atto, sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

#### Art. 7 – Clausola finale

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si fa riferimento all'art. 15 della L. 241/90 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Torino, anche in qualità di CUB 18

---

Il Presidente di ATO- R

---

Per FCT Holding

---

